

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
-III Sezione Civile-**

nella persona del giudice, dott. A. S. Rabuano,
letti gli atti del processo n. *omissis*
sciogliendo la riserva formulata nel corso dell'udienza del 15.11.18
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

1. Il Tribunale rileva che è cessata al materia del contendere atteso le parti hanno riconosciuto che la pressa della curatela del fallimento ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB.

2. Si deve, a tal punto, determinare il regime delle spese processuali, tenendo presente i dati normativi che regolano l'istituto della cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo e nel processo tributario nonché della soccombenza virtuale.

Al riguardo, l'art. 23 L. TAR, nel testo in vigore prima dell'introduzione con il D.lgs. 2010 n. 104 del codice del processo amministrativo, prescriveva che: "*se l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.*"

Secondo l'art. 46 co. 3 D.Lgs. 546/92 invece "*Le spese del giudizio estinto a seguito della cessazione della materia del contendere restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.*"

Tale ultima norma, come noto, è stata oggetto di censura d'illegittimità da parte della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 274 del 2005, ha precisato che "*Occorre muovere dalla premessa che il processo tributario è in linea generale ispirato - non diversamente da quello civile o amministrativo - al principio di responsabilità per le spese del giudizio, come dimostrano l'art. 15 del D.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della Commissione Tributaria (a norma dell'art. 92 c.p.c., secondo comma), e l'art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.*"

La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio."

Quindi, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 46 co. 3 del D.lgs. 31.12.92 n. 546 nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice A. S. Rabuano, del 15 novembre 2018

Ne deriva pertanto la necessità, in caso di cessazione della materia del contendere, di provvedere al regime delle spese secondo i principi della cd. soccombenza virtuale.

Secondo tale principio, il giudice deve provvedere sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (ex pluribus Cass. 46/1990).

L'Autorità Giudiziaria, soltanto per il profilo riguardante le spese processuali, deve pertanto giudicare l'istanza, ricostruendo, ipoteticamente, quale decisione avrebbe assunto ovvero stabilire quale delle parti onerare delle spese di giudizio per avere dato causa al processo con il proprio comportamento

2.2.Essendo questi i principi che regolano la materia il Tribunale rileva che, in ragione dell'omesso esperimento della procedura di mediazione ai sensi del DLgs. 28/2010, il processo si sarebbe concluso, pur a fronte del diritto del ricorrente alla consegna della documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB che non è condizionata al previo pagamento di spese all'ente bancario, con una declaratoria di improcedibilità, pertanto, le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese processuali.

Aversa, 15 novembre 2018.

Il Giudice
Dott. A. S. Rabuano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*